

**ITALIA SOLARE
AUDIZIONE PRESSO LA
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
SU
ATTO CAMERA 2807**

"Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione" (2807).

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

vi ringraziamo per averci dato la possibilità di esporre le nostre osservazioni su questo provvedimento.

1. Chi siamo

ITALIA SOLARE è un ente del terzo settore (ETS), con circa 1.500 associati, tra enti pubblici, cittadini, professionisti e imprese. Siamo la principale associazione europea sul fotovoltaico, e riteniamo di essere un valido e utile riferimento per la maggiore diffusione dell'energia solare fotovoltaica in Italia. Ci distingue da altre associazioni il fatto che siamo un ETS e non una mera rappresentanza di interessi economici: il nostro impegno, dunque, è a sostegno dell'intero settore fotovoltaico, come soluzione per l'economicità della fornitura di energia, per la sicurezza energetica, per la riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra.

2. L'importanza del fotovoltaico e le approssimazioni del Governo

Siamo fermamente convinti che lo strumento più semplice e immediatamente disponibile per abbattere i costi dell'elettricità di famiglie e imprese sia: più elettricità da fotovoltaico e accumuli a sufficienza. Pochi mesi fa, il GSE ha assegnato al fotovoltaico quasi 9.000 MW di nuova capacità da costruire, e i soggetti che realizzeranno questi impianti si sono impegnati a immettere in rete l'elettricità, per venti anni, a un prezzo medio ponderato intorno a 60 €/MWh, circa la metà del PUN medio annuale degli ultimi cinque anni!

Si tratta di risultati ottenuti con impianti la cui taglia media è circa 15 MW, progettati tipicamente per immettere in rete l'intera produzione e ottimizzati per produrre a costi contenuti, che concorreranno a ridurre il prezzo medio di mercato dell'elettricità.

Benefici immediati e diretti ai consumatori derivano dall'utilizzo del fotovoltaico in autoconsumo, valorizzando le varie modalità previste dalla legge.

Queste caratteristiche del fotovoltaico assumono ancora maggiore rilevanza alla luce delle ricorrenti crisi internazionali con effetti sui mercati energetici. Più fotovoltaico significa maggiore sicurezza energetica.

Nell'anno trascorso Governo e Parlamento sono intervenuti molte volte con norme sulle rinnovabili; ci permettiamo di dire, anzi, troppe volte, ma in modo disorganico e generando tante incertezze, rallentamenti, aumento dei costi. Gli interventi principali sono stati adottati per adempiere agli obblighi del PNRR, realizzando "riforme" finalizzate sostanzialmente al pagamento delle cosiddette rate.

Ebbene, questa finalizzazione ha portato a riforme approssimate e con effetti del tutto negativi: vale per le riforme su aree idonee, aree di accelerazione, per il testo unico sui procedimenti autorizzativi, tutti argomenti sui quali, su pressione della CE, il Governo è stato costretto a tornare più volte, generando gravi incertezze per l'intero settore delle rinnovabili.

3. Le nostre osservazioni al decreto legge in esame

Un altro esempio di modo approssimativo di procedere sul tema rinnovabili ci porta al decreto legge qui in discussione.

Ci riferiamo all'articolo 27, con il quale si istituisce, tra gli altri, il programma di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale a investimenti in impianti di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo (investimento 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR).

In realtà, questa norma ratifica decisioni prese in precedenza, in modo secondo noi assai approssimativo.

Infatti, il programma istituito dall'articolo 27 va in pratica a sostituire l'investimento originario previsto dal PNRR, con alcune differenze sostanziali: tra queste, la riduzione delle risorse da 2200 ML€ a 795,5 ML€. La cosa più seria è che questa riduzione di risorse è stata resa operativa in precedenza, nell'ambito dell'ultima proposta italiana di revisione del PNRR. Soprattutto, nel caso specifico la riduzione è stata applicata mentre era ancora aperto il bando per la presentazione delle domande da parte degli operatori, bando che

conteneva esplicito riferimento a una dotazione di 2200 ML€. Dunque, sono state cambiate le regole a partita in corso, con la conseguenza che, alla data ultima per la presentazione delle domande (30 novembre scorso), le risorse richieste ammontano a oltre 1450 ML€, a fronte di risorse rese disponibili pari a 795,5 ML€.

La decisione presa dal Governo viene ora ratificata con l'articolo 27 del decreto legge. Trattandosi di una decisione governativa introdotta nella revisione del PNRR approvata dalla CE, ci sembra ben difficile che il Parlamento la modifichi.

Purtuttavia, questa decisione sta creando gravi problemi a un gran numero di operatori, tra i quali tantissimi soggetti pubblici. È quindi certo che, in assenza di interventi, andranno persi tempo e risorse che gli operatori hanno investito confidando sulla lealtà e sulla certezza delle regole stabilite dallo Stato.

Da informazioni assunte presso il Mase ci risulta che gli uffici dello stesso Mase si stanno impegnando per reperire risorse, anche non PNRR, per destinarle, se possibile, ai progetti per i quali la domanda di contributo al GSE è stata presentata entro il 30 novembre 2025 e che non possono essere finanziati per esaurimento delle risorse.

Quello che chiediamo al Parlamento è:

- 1) utilizzare l'articolo 4 del decreto (tratta di misure per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo) per dare indicazioni e copertura allo sforzo del Mase. Sarebbe infatti utile che il Parlamento fornisca un chiaro indirizzo affinché il Mase recuperi risorse, anche non PNRR, anche con integrazioni volontarie regionali, con l'obiettivo di assicurare il contributo previsto dal bando GSE ai i progetti che sono stati presentati entro il termine del 30 novembre 2025, posseggono i requisiti previsti dal bando stesso, ma non sono finanziabili per esaurimento delle risorse a seguito della riduzione della dotazione.
- 2) integrare l'articolo 27 con alcuni elementi:
 - a) sia assicurato il coordinamento temporale tra la data ultima per l'entrata in esercizio degli impianti che accedono al programma di sovvenzione (30 giugno 2028) e le scadenze inerenti la procedura di realizzazione degli impianti, tra le quali la validità dei preventivi di connessione alla rete elettrica e la durata delle autorizzazioni per la costruzione degli impianti;
 - b) siano indicati termini congrui, e siano qualificati come perentori, entro cui dovranno essere stipulati gli accordi tra il MASE e il GSE previsti dall'articolo 2 dello stesso articolo 27.